

Chi la scampa e chi invece no

Visto che non sarà più il denaro pubblico a tappare le falle delle banche in dissesto, quali sono gli strumenti più esposti a questa sorta di escussione? A risanare l'ammancio saranno dapprima le riserve sociali e, in un secondo momento, azioni e obbligazioni convertibili.

STRUMENTI COINVOLTI. Le prime a essere intaccate sono le riserve societarie (tra cui quella da sovrapprezzo azioni, nonché da utili non distribuiti) seguite dal capitale azionario, che viene estinto, con conseguente perdita dei diritti amministrativi e patrimoniali. Seguono i bond bancari, accanto ai quali trovano spazio i warrant, strumenti ibridi partecipativi. Oltre ai crediti subordinati, sono esposti al rischio anche i pronti contro termine che, a fronte dell'acquisto di titoli della stessa banca, le concedono liquidità. L'acquirente diventa egli stesso possessore di asset oggetto di bail-in, che coinvolge anche i certificati di deposito al portatore, preservando i nominativi.

STRUMENTI ESCLUSI. Non sono toccati i detentori di bond bancari garantiti, i pegni su titoli, i conti titoli separati dalle attività bancarie, i conti di deposito il cui totale sia inferiore a 100 mila euro e altri crediti garantiti (fondi acquisiti dalle banche con obbligo di restituzione, sotto forma di depositi e altra forma, nonché gli assegni circolari e titoli di credito a essi assimilabili). Il livello dei 100 mila euro, coperto dal Fondo interbancario di tutela dei depositi, per le stesse ragioni che legano il rischio bancario al rischio del cliente, si riferisce alle giacenze depositate in ogni singola banca e non alla somma dei conti deposito dello stesso intestatario presso più istituti. In caso di conto cointestato a due persone, la garanzia si estende a 200 mila euro. Indenni anche i contenuti delle cassette di sicurezza, i fondi d'investimento (Oicr) compresi quelli promossi dalla banca ma aventi patrimonio autonomo. Salvi, inoltre, i vincoli bancari nei confronti dei dipendenti (le remunerazioni) e le pensioni, nonché i rapporti con i fornitori su cui si basa la normale attività della banca. Tra le esclusioni eccezionali, rientrano i soggetti dalla forte influenza sul mercato, i cui ammanchi pos-

La gerarchia degli strumenti coinvolti nel Bail in

Entrata in vigore 1° gennaio 2016

Attività coinvolte nel risanamento bancario	<ul style="list-style-type: none"> Strumenti finanziari ad alto rischio (riserve, azioni bancarie, obbligazioni convertibili in azioni, warrant) Titoli di debito subordinati, prodotti strutturati e contratti ad alto rischio (derivati) Obbligazioni non garantite (senior) Depositi banca su banca (interbancari) Depositi societari sopra € 100mila Depositi Pmi/persone fisiche sopra €100mila
Attività escluse dal Bail in	<ul style="list-style-type: none"> Obbligazioni bancarie garantite Titoli ceduti a garanzia delle obbligazioni (pegno su titoli) Fondi comuni di investimento promossi dalla banca ma con patrimonio autonomo e fondi pensioni aventi patrimonio separato Disponibilità dei clienti detenute dalla banca (cassette sicurezza), per conto di organismi di investimento collettivo (Oicr) e fondi d'investimento alternativi protetti all'interno della procedura concorsuale Rapporti fiduciarci, conti correnti intestati a clienti e a persone giuridiche Attività con durata residua inferiore a 7 giorni (purché non legate a partecipazione nell'ente soggetto a risoluzione) Remunerazione dei dipendenti e versamenti per benefici pensionistici (salvo altra indicazione dei contratti collettivi) Pagamenti verso fornitori di beni e servizi essenziali alla normale attività dell'ente Conto titoli (separato dalla banca) e strumenti finanziari della clientela Conto deposito inferiore a € 100 mila
Esclusioni eccezionali	<ul style="list-style-type: none"> Attività che, se utilizzate nella pratica di Bail in, minerebbero la stabilità del sistema finanziario-economico (posizioni attive di grosse autorità o società influenti a livello nazionale) Attività complesse che, se utilizzate nella pratica di Bail in, allungerebbero i tempi d'esecuzione Attività che, incluse nel Bail in e divenendo inesigibili, distruggerebbero valore con conseguenze peggiorative anche per gli altri creditori
Intervento pubblico	Dopo aver coperto almeno l'8% delle perdite bancarie con attività dei clienti, e con un contributo massimo del 5%; intervento preventivo in caso di rischio sistemico per il comparto bancario

sono avere effetti collaterali negativi sulla comunità (come grandi aziende con molti dipendenti e investimenti). Per coprire almeno l'8% delle perdite (prima del quale il fondo pubblico non potrà intervenire, eccetto in caso di instabilità sistemica), l'ente dovrà avere in dotazione un numero di passività assoggettabili a bail-in tale da consentire assorbimento delle perdite e ricapitalizzazione della banca. L'intervento statale non potrà eccedere il 5% del passivo totale.

